COMUNE DI APPIGNANO
Provincia di Macerata

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 41 Del 30-07-2015

Oggetto: MODIFICA DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ENTRATE - DETERMINAZIONE MISURA INTERESSI PER ENTRATE TRIBUTARIE ED ORDINARIE COMUNALI.

L'anno duemilaquindici il giorno trenta del mese di luglio alle ore 21:00, nella sala delle adunanze del comune suddetto.
In sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, che è stata partecipata ai Signori. Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:.

MESSI OSVALDO	**P**	**CALAMITA MARIANO**	**P**
MONTICELLI DANILO	**P**	**COMPAGNUCCI NATASCIA**	**P**
GIANFELICI ALESSIO	**P**	**GIACONI ANDREA**	**P**
VITALI ROLANDO	**P**	**SERRANI STEFANO**	**P**
TARABELLI ALESSIA	**A**	**SACCHI JUAN LUCA**	**P**
FELIZIANI LUCIA	**P**	**FERMANI FLAVIA**	**P**
TROTTA VITTORIA	**P**		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor MESSI OSVALDO in qualità di SINDACO assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. GIATTINI ETTORE.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori Signori:

MONTICELLI DANILO
VITALI ROLANDO
SACCHI JUAN LUCA

Il Sindaco riferisce:

Punto n. 5: modifica del regolamento per la disciplina delle entrate – determinazione misura interessi per entrate tributarie ed ordinarie comunali.

Il tasso di interesse da applicare a tutti i ritardi nel pagamento delle entrate tributarie, delle tariffe comunali e delle entrate ordinarie previsto dalle varie norme regolamentari e/o statali risulta elevato e diversificato in relazione all'attuale andamento degli indici ISTAT e ai tassi di interesse praticati dal sistema bancario è comunque gravoso per i cittadini e le imprese anche in relazione all'attuale crisi economica e alle difficoltà nei pagamenti da parte di una sempre maggiore quota di popolazione. Si propone quindi di inserire per questo motivo un articolo nel regolamento per la disciplina delle entrate con la previsione del solo tasso di interesse legale per qualsiasi entrata comunale. Questo scaturisce dall'articolo 14 comma 6 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, che conferma e attribuisce la podestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 53 e 59 del citato decreto legislativo al Comune. Il Comune ha in essere attualmente due regolamenti per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie. Il primo regolamento, che quindi questa sera andremo ad integrare con la variazione apportata e indicata nella proposta di delibera, l'articolo 12 non prevede la misura annua degli interessi da applicare a tutti i ritardi nel pagamento dei tributi, mentre il secondo regolamento sulle entrate ordinarie all'articolo 10 comma 1 prevede gli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto, quindi non più coerente e adeguato alla realtà in questo caso. Inoltre, indipendentemente da tali regolamenti, altre normative particolari prevedono tassi di interesse differenziati e per il condono edilizio arrivano anche addirittura al 10%. Quindi, per adeguare i predetti regolamenti e andare incontro ai rilievi mossi da parte di cittadini e imprese e limitare l'applicazione del tasso di interesse per tutte le entrate e quindi uniformare questo tasso di interesse che attualmente viene applicato in misura non omogenea, è stato pensato di proporre questa delibera, che modifica, così come indicato, aggiungendo l'articolo 13 bis al regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie con cui viene inserito che "la misura annua di interessi per tutti i tributi, tariffe, tasse, canoni è determinata pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno" ecc. ecc. Così lo stesso viene fatto per il regolamento per l'accertamento della riscossione delle entrate ordinarie prevedendo all'articolo 10 bis la stessa cosa, cioè che la misura degli interessi viene stabilita pari al tasso di interesse legale. Questo viene applicato a decorrere dal primo agosto 2015. Non ci sono interventi, quindi passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Alla unanimità.

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *"E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997";*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

ATTESO che i regolamenti e le loro modifiche sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione (30 luglio 2015);

RICHIAMATO l'atto di C.C. n. 17 del 13.3.1999 di approvazione del **Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie e del Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie;**

PRESO ATTO che il primo Regolamento sulle entrate tributarie all'art. 12 non prevede la misura annua degli interessi da applicare a tutti i ritardi nel pagamento dei tributi e delle tariffe comunali , mentre il 2° Regolamento sulle entrate ordinarie all'art. 10 comma 1° prevede gli interessi nella misura del tasso ufficiale di sconto;

RILEVATO che indipendentemente da tali regolamenti altre normative particolari prevedono tassi di interesse differenziati che per il condono edilizio arrivano anche al 10% e comunque alcuni tassi di interesse per normative fiscali risultano elevati in relazione all'attuale andamento degli indici ISTAT ed ai tassi di interesse praticati dal sistema bancario e comunque gravosi per i cittadini e le imprese anche in relazione alla attuale crisi economica e alle difficoltà nei pagamenti da parte di una sempre maggiore quota di popolazione;

RITENUTO di adeguare i predetti Regolamenti ai rilievi mossi da parte di cittadini ed imprese e limitare l'applicazione del tasso di interesse per tutte le entrate comunali derivanti da tributi, tariffe, canoni, entrate ordinarie etc.., da utilizzare anche in caso di rimborsi, al tasso di interesse, senza incrementi di sorta;

CONSIDERATO che, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

VISTI i favorevoli pareri tecnico e contabile resi in ordine all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.L.gs n. 267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano da n. 12 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di modificare il **Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 13.3.1999**,

con l'inserimento dell'art. 13/bis che segue:

Art. 13/bis – Interessi

1. La misura annua degli interessi per tutti i tributi, tariffe, tasse, canoni è determinata pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di rateizzazione dei pagamenti gli interessi sono applicati a decorrere dalla I^rata, ad eccezione dei casi di grave e particolare disagio sociale ed economico. Interessi in egual misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla domanda di rimborso, salvo che la somma non sia dovuta a negligenza grave del creditore.

3) Di modificare il **Regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate ordinarie, approvato con delibera di C.C. n. 17 del 13.3.1999, con la soppressione al I° comma dell'art. 10 delle seguenti parole "-applicazione degli interessi di rateazione nella misura del tasso ufficiale di sconto, conteggiati sull'importo totale per la metà del tempo di rateizzazione richiesta",**
e l'inserimento dell'art. 10/bis che segue:

Art. 10/bis – Interessi

4) **1. La misura annua degli interessi per tutte le entrate ordinarie comunali è determinata pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. In caso di rateizzazione dei pagamenti gli interessi sono applicati a decorrere dalla I^rata, ad eccezione dei casi di grave e particolare disagio sociale ed economico. Interessi in egual misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla domanda di rimborso, salvo che la somma non sia dovuta a negligenza grave del creditore.**

5) di riapprovare il predetto **Regolamento con le suddette modifiche, dando atto che ha effetto dal 1° agosto 2015**.

6) di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Quindi, con separata votazione resa ad unanimità di voti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL n. 267/2000.

****

SINDACO

Abbiamo finito. Buonasera. Buone ferie a tutti.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 23-07-2015

Il Responsabile del servizio
SPOLETINI ANNALISA

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' CONTABILE**

Data: 23-07-2015

Il Responsabile del servizio
Dott.ssa Spoletini Annalisa

Approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
Rag. MESSI OSVALDO

Il SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Prot. n.

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

Appignano lì 04-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[ ] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134- 4° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 18/08/2000)
[ ] Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134- 3° comma, TUEL – D-Lgs. 267 del 18/08/2000)

Appignano lì, 04-08-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
GIATTINI ETTORE